



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

A cura della Commissione Diritto Penale dell'Economia

DINAMICHE GESTIONALI NEI GRUPPI DI FATTO

21 Marzo 2018



AUTORE DEL DOCUMENTO

Fabio Fucile – *Dottore Commercialista – Componente della Commissione Diritto Penale dell'Economia*



PREMESSA/ABSTRACT

L'occasione di trattare l'argomento dei reati di bancarotta commessi nell'ambito dei gruppi societari, ha indotto questa Commissione, nel contesto dell'evento, a trattare i cd. gruppi di fatto, ovvero di cercare di fornire una definizione ed inquadrare quell'insieme di soggetti giuridici o persone fisiche i quali, pur agendo in maniera autonoma tra loro, proprio per lo svolgimento delle dinamiche gestionali, vengono identificati dai Tribunali come veri e propri gruppi di diritto.

Basandoci, pertanto, sulla giurisprudenza e sulle esperienze maturate nelle aule dei Tribunali, si procederà di seguito ad individuare quegli atti gestori che nella pratica inducono gli organi giudicanti a qualificare quale gruppo soggetti i quali, anche apparentemente, non sono qualificabili come tali secondo il complesso delle norme di cui agli artt. 2497-2497 *sexies* CC.

LA DEFINIZIONE DI GRUPPO

Prima di procedere a definire il perimetro dei gruppi di fatto, è bene brevemente trattare la normativa civilistica inerente i gruppi.

Il gruppo di società è un fenomeno largamente diffuso nella prassi aziendale, benché, al contrario, nella corrente normativa societaria non sia presente una disciplina unitaria ed organica; al vuoto normativo hanno sopperito dottrina e giurisprudenza, le quali hanno affrontato il problema sia nell'ambito delle posizioni di controllo, sia nell'ambito delle posizioni autonome.

Nel nostro ordinamento, fatta eccezione per i richiami di cui agli artt. 2359 (nozione di controllo e collegamento), 2428 (obbligo di indicazione delle società controllate e collegate nella relazione sulla gestione), 2497 (azione di responsabilità promossa dai soci e dagli amministratori delle controllate nei confronti degli amministratori della controllante ovvero di colei la quale esercita attività di direzione e coordinamento-disciplina in materia di pubblicità, diritto di recesso e direzione e coordinamento) e 2497 *sexies* e *septies* (direzione e coordinamento), non sono mancati i tentativi di disciplinare il gruppo d'impresa: vedasi in tal senso, la L. 95/1979 (cd. legge Prodi) e la L. 270/1999 (cd. Prodi bis), entrambe nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero la L. 430/1986, nell'ambito della liquidazione coatta delle imprese fiduciarie, fino ad arrivare al TUB (art. 60 D.Lgs. 385/1993) in materia bancaria e creditizia, ed al TUF (art. 11 D.Lgs. 58/1998) il quale introduce il concetto di gruppo rilevante ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività finanziaria. In ambito fiscale, invece, il concetto di gruppo viene toccato dall'art. 43-ter del DPR 602/73, il quale stabilisce che si ritengono controllate le società le cui quote sono possedute da altre società per una percentuale superiore al 50 % del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. L'appartenenza al gruppo societario fiscale, consentirà di compensare le obbligazioni fiscali tra le varie società del gruppo e di effettuare la compensazione ai fini IVA.

Posto quanto sopra, e stante il citato vuoto normativo, il gruppo di società è stato definito dalla dottrina come un'aggregazione di imprese, formalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate da un'unica direzione unitaria e dominante da parte di una società o da parte di una o più persone fisiche, le quali, direttamente od indirettamente, ne determinano o dirigono l'attività d'impresa.

Individuata la definizione, possiamo procedere ad una prima distinzione tra:

- 1) **GRUPPI A CATENA:** laddove una società, cd. capogruppo, controlla e dirige le società direttamente controllate, e queste, a loro volta, ne controllano direttamente delle altre;



- 2) GRUPPI A RAGIERA O STELLARI: laddove la capogruppo controlla direttamente tutte le altre società.

In tale ambito, la dottrina è prevalentemente orientata nel senso di ritenere legittimo il perseguimento dell'interesse di gruppo, il quale, sulla base della giurisprudenza di legittimità, è identificato come il perseguimento di scopi comuni, anche trascendenti dagli obiettivi delle singole società appartenenti al gruppo. In buona sostanza, per la giurisprudenza esiste un gruppo, quando:

- a) esiste una incontrovertibile direzione unitaria;
- b) esistono degli scopi comuni;
- c) viene perseguito l'interesse del gruppo quale fondamento logico a giustificare le obbligazioni, anche eventualmente antieconomiche, assunte da una controllata.

La Cassazione, accogliendo l'orientamento della dottrina, ha statuito che, nei gruppi di società, ferma restando l'autonomia giuridica delle singole società che lo compongono, è legittimo l'esercizio di una direzione unitaria che implica un interesse comune, anche non coincidente con l'obiettivo delle singole società.

L'INSOLVENZA DEL GRUPPO

Nella legge fallimentare, così come per il Codice Civile, non esistono norme che regolino il fallimento di un gruppo di imprese, ovvero il fallimento di un'impresa inserita all'interno di un gruppo. In ambito fallimentare, inevitabile che il gruppo sia divenuto oggetto di discussione con riferimento ai reati di bancarotta, con particolare riferimento alla bancarotta impropria di cui all'art. 223 LF..

Anche in tale caso, dottrina e giurisprudenza hanno tentato di fornire un quadro di riferimento.

Partendo dall'insolvenza di una società inserita in un contesto di gruppo, il principio introdotto dalla giurisprudenza di legittimità è quello di escludere che la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo di imprese nel quale è collocato la fallita, sia rilevante al fine di evitare il fallimento della singola società; in poche parole, secondo la Cassazione, l'insolvenza deve essere valutata con riferimento a ciascun soggetto nei confronti del quale è stata depositata l'istanza di fallimento, restando del tutto indifferente il fatto che detta impresa appartenga ad un gruppo di diritto o di fatto. Da ciò derivano le dirette conseguenze in materia di responsabilità, le quali devono essere provate nel contesto di un'azione eventualmente unitaria che abbia determinato il dissesto della singola società. In tal senso, riscontra la sentenza cd. Caltagirone (n. 1439/1990), nell'ambito della quale la Cassazione declina l'assunto per il quale, anche se provata l'esistenza di una società di fatto avente ad oggetto la direzione e la gestione unitaria di una società fallita, non risultava dimostrato che direzione e gestione unitarie ne avessero necessariamente causato il dissesto.

Discorso diverso, evidentemente, si presenta laddove insolventi si presentino tutte le società appartenenti ad un gruppo, nel qual caso le responsabilità devono riguardare le decisioni complessivamente adottate all'interno del gruppo stesso.

LE DINAMICHE GESTIONALI: IL GRUPPO DI FATTO, LA GESTIONE OCCULTA ED IL DOMINUS ABUSIVO

Per poter qualificare l'esistenza di un gruppo, anche se non giuridicamente manifesto, deve necessariamente individuarsi la tipologia di azioni poste in essere dal soggetto (giuridico o persona fisica) individuato come dominante rispetto alla singola azienda.



Nell'ambito dell'attività tesa ad identificare l'esistenza del cd. *gruppo di fatto*, devono essere, pertanto, individuati il cd. *soggetto dominante* ed i fatti di gestione da questo determinati, sia nella loro individualità, che nel complesso in cui si sono manifestati.

In questo senso, può configurarsi l'esistenza di un gruppo di fatto in presenza di una società occulta laddove i soggetti (persone giuridiche o persone fisiche) che l'hanno costituita hanno preventivamente concordato che questa non dovesse essere palesata nei rapporti con i terzi, operando esclusivamente nei cd. rapporti interni; è il caso della cd. "controllante occulta", la quale esercita un'attività economica di controllo ed alla quale possono essere imputati i rapporti giuridici che hanno determinato l'insolvenza della società indirettamente controllata, anche non spendendo il proprio nome. Alla controllante occulta od al soggetto dominante, risulta estensibile il fallimento, ex art. 147 LF..

L'esistenza di un gruppo di fatto, si manifesta anche nel caso di presenza del cd. *socio sovrano* di fatto, ovvero di colui il quale, sebbene non titolare dell'intera partecipazione, né direttamente né indirettamente, dispone di fatto della maggioranza di azioni o quote abusando della propria posizione dominante, servendosi della società come cosa propria, confondendo, tra gli altri, il proprio patrimonio con quello della società.

In tale ambito, la ricostruzione del gruppo avviene mediante creazione di un modello costituito da:

- presenza di una società o di una persona fisica collaterale cd. dominante o fiancheggiatrice che eserciti atti di influenza sulla società apparentemente autonoma;
- presenza di una società controllata (o fiancheggiata) di fatto, la quale, pur esercendo in piena autonomia, svolga analoga attività della dominante (o del dominus) subandone di fatto le decisioni.

Da tale quadro operativo, l'ipotesi del gruppo, e le conseguenti responsabilità, viene fondata sulla presenza di soci tra i quali è configurabile la costituzione di una società di fatto; in pratica, per ipotizzare la presenza di una società di fatto, non è necessaria la prova dell'esistenza di una società vera e propria, essendo sufficiente l'apparenza della società, ovvero il comportamento con il quale due o più persone, pur non essendo legate da vincoli sociali, operino rispetto all'esterno in modo da generare il convincimento che agissero come soci. Classico è l'esempio nel quale una persona fisica oppure una persona giuridica esercitino attività spendendo il proprio nome con il fine di raggiungere un risultato economico ulteriore e differente rispetto a quello della società della controllata di fatto.

Il fulcro, pertanto, dell'attività imprenditoriale di gestione da parte di persona giuridica o persona fisica, è individuabile nello svolgimento di un'attività finanziaria ed economica che si sostanzia nel conseguimento di profitti attraverso il potere di nominare e revocare la *governance* ed i quadri dirigenziali di altro soggetto giuridico, ovvero nel diritto, di cui si è titolari, ad esercitare sulla società qualsiasi potere e facoltà.

In conclusione, la rappresentazione di una società di fatto, anche eventualmente occulta, ovvero di un gruppo di fatto, muove dalla presenza delle seguenti dinamiche gestionali:

- 1) la sussistenza di un fondo comune;
- 2) la sussistenza di una volontà, contrattuale o non, dei singoli ad esercitare un'attività nel complesso univoca finalizzata al conseguimento di comuni obiettivi economico-finanziari;
- 3) la sussistenza di un vincolo societario non formalizzato, per il tramite del quale si verificano prelievi di utili comuni e movimenti finanziari comuni.



In buona sostanza, tutte le attività in precedenza elencate, rendono legittima la presunzione della presenza di un vincolo societario di fatto, e l'estensione del fallimento ex art. 147 LF..

LE DINAMICHE GESTIONALI: ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL GRUPPO ED IL FALLIMENTO IN PROPRIO DEI SOCI

Come esposto in precedenza, le dinamiche gestionali che caratterizzano la presenza di un gruppo di fatto, sono legate allo svolgimento di un'attività univoca da parte delle società che ne fanno parte, dalla presenza di un fondo o di garanzie finanziarie comuni, e dalla presenza di un vincolo societario anche non formalizzato.

Per meglio illustrare il concorso dei fattori citati, appare interessante analizzare la posizione assunta dalla Suprema Corte (vedasi: Cassazione n. 23344/2010). Nel caso trattato dalla sentenza, erano esistenti tre società di capitale, tutte fallite, le quali svolgendo la medesima attività, erano risultate direttamente ed indirettamente riconducibili alla medesima compagine sociale; al fallimento delle società, era conseguito, dietro istanza del curatore, il fallimento delle persone fisiche, individuate quali soci occulti del gruppo di fatto.

I giudici di legittimità nel confermare il giudicato di merito, erano a precisare che è configurabile una *holding* di tipo personale (società di fatto), suscettibile di fallimento poiché esercente a tutti gli effetti attività commerciale, laddove le persone fisiche agiscano in nome proprio per il perseguimento economico ottenuto attraverso una organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società pur non apparentemente direttamente controllate.

In estrema sintesi, la Cassazione muoveva alle persone fisiche i seguenti rilievi:

- 1) le tre società di capitali presentavano, sostanzialmente, la medesima compagine sociale ed esercitavano la medesima attività;
- 2) la *governance* societaria era riconducibile ai soci occulti, e gestita per il tramite di persone terze agli stessi riconducibili;
- 3) erano state poste in essere una serie di attività (reciproche compravendite di merci a prezzi fuori mercato) denotanti un indirizzo imprenditoriale unitario;
- 4) i soci occulti avevano prestato garanzie personali nei confronti di tutte le società in modo stabile e continuativo;
- 5) il nome dei soci occulti veniva speso in modo da ingenerare nei terzi la convinzione dell'esistenza tra loro di un vincolo societario.

In buona sostanza, i giudici di legittimità sulla base dei citati elementi, individuavano un'attiva opera di coordinamento delle persone fisiche sulle attività delle tre società, e di come l'intera organizzazione presupponesse un'intesa a scopo economico da parte dei soci occulti e la loro influenza preponderante sull'amministrazione delle società.

Al fine di confermare l'applicazione quotidiana della posizione della Cassazione, e passando ad un esempio pratico, nel corso di un'indagine per reati di bancarotta mossa dal fallimento di una società apparentemente esercente attività indipendente ed autonoma, l'analisi dei documenti e degli atti acquisiti, avevano evidenziato:

- 1) la presenza di una persona fisica cui indirettamente, per il tramite di interposte persone, era riconducibile la titolarità delle partecipazioni di nove società di capitali;
- 2) l'esercizio, da parte di alcune delle società indirettamente controllate, di un'attività simile, comune a tutte le altre;



- 3) l'esercizio di attività complementari a quella principale, da parte delle altre società indirettamente controllate dalla persona fisica;
- 4) la presenza di istituti di credito comuni a tutte le società, verso i quali il socio occulto prestava le proprie garanzie a favore delle maggiori delle società indirettamente controllate;
- 5) la presenza e la continua alternanza di persone fisiche che ricoprivano cariche sociali in buona parte delle società indirettamente controllate;
- 6) la presenza di movimentazioni finanziarie, in entrata ed in uscita anche non giustificate da rapporti contrattuali, da una società all'altra;
- 7) la presenza dei medesimi professionisti che si avvicendavano nell'assistenza a tutte le società indirettamente controllate.

Tali circostanze hanno determinato la configurazione di un gruppo di fatto, con le conseguenti responsabilità in capo al socio occulto ed i provvedimenti di sequestro del patrimonio e delle quote societarie da questo direttamente ed indirettamente detenuti, nonché indotto il Pubblico Ministero a richiedere il fallimento di tutte le società.

L'applicazione dei provvedimenti preventivi, nonché le istanze di fallimento azionate a seguito della dimostrata insolvenza delle singole società laddove avessero operato al di fuori del contesto di gruppo, è insorta non soltanto per la presenza dei criteri costituenti la presenza di un gruppo di fatto individuati dalla Cassazione, ma dalla sufficiente presenza di un'attività negoziale posta in essere a nome proprio dal socio occulto, chiaramente percepibile dai terzi come riferita alle società.

LE DINAMICHE GESTIONALI: I VANTAGGI COMPENSATIVI

In materia di rapporti economico-finanziari correnti tra società appartenenti allo stesso gruppo, significativo è il contenuto strategico dell'art. 2634, comma 3, CC., il quale, a proposito della infedeltà patrimoniale, dispone che non è identificabile quale ingiusto profitto della società del gruppo se compensato da vantaggi conseguiti o prevedibilmente conseguibili derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Dunque il reato viene escluso se la società, apparentemente danneggiata dall'attività del gruppo o della controllante, beneficia o beneficerà di vantaggi economici; in ipotesi contraria, la società cesserà di esistere se tale compensazione non dovesse verificarsi. Facciamo un esempio: gli amministratori della controllata sono indotti dagli amministratori della controllante a vendere ad un prezzo non di mercato un bene societario senza che a tale vendita consegua alcun provento proveniente dal gruppo o dalla controllante stessa; in tal caso l'operazione configura il reato distrattivo con le conseguenti responsabilità degli amministratori della controllante, mentre non si configurerebbe reato laddove, successivamente alla vendita sottoprezzo, la controllante versasse a diverso titolo nelle casse della controllata gli importi non conseguiti con la vendita del bene (vedasi Cassazione n. 36595/2009). Sempre nel perimetro dei vantaggi compensativi, valga un secondo esempio: l'amministratore di una società paga delle somme per ottenere un appalto che le viene assegnato; successivamente la società viene posta in liquidazione e successivamente cessata, e nell'appalto le subentra altra società riconducibile, per attività svolta e compagine sociale, a quella liquidata e poi cessata. In tal caso, potendosi configurare la presenza di una direzione unitaria, e pertanto di un gruppo, il reato è configurabile, poiché, pur essendo le somme destinate a fini sociali, la società subentrata ha beneficiato dei proventi derivanti dall'appalto acquisito con somme pagate dalla precedente società. La configurazione del gruppo e della direzione unitaria, ai sensi dell'art. 2643, comma 3, CC., deriverebbe dal beneficio tratto dall'appalto da



parte della subentrata che risulta in palese conflitto con l'interesse della prima società la quale dall'operazione non avrebbe tratto, seppur estinta, alcun beneficio compensativo. Secondo la Cassazione, infatti, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario il nesso causale tra la distrazione e l'eventuale successivo fallimento, essendo sufficiente che chi ha agito ha determinato il depauperamento del patrimonio sociale destinando le proprie risorse a beneficio di altri soggetti in assenza di alcuna contropartita (vedasi Cassazione n. 266804/2016).

Per concludere, e meglio comprendere le dinamiche dei vantaggi compensativi, vale come principio generale quanto statuito dalla Cassazione nella Sentenza n. 49787/2013, laddove viene precisato che al fine di escludere la riconducibilità di un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo ai fatti di distrazione o dissipazione incriminabili, **non è sufficiente la mera sussistenza di vantaggi compensativi**, ma occorre che gli ipotizzati benefici indiretti della società fallita, che l'amministratore ha l'onere di allegare e provare, risultino non solo effettivamente connessi a un vantaggio complessivo del gruppo, ma pure idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta: **in modo tale da non renderla capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società** (cfr. Cass. n. 36764/2006 e n. 48327/2012).

LE DINAMICHE GESTIONALI: I RAPPORTI CONTRATTUALI

Nelle precedenti sezioni del presente approfondimento, ci si è soffermati su fatti di gestione dai quali si può ricavare l'esistenza di un gruppo di fatto, individuati nella presenza di flussi finanziari tra soggetti societari anche tra loro apparentemente non collegati, nella presenza di reciproci rapporti di cessione di beni a prezzi non di mercato, ovvero ad attività dismissive effettuate nell'ottica del vantaggio di gruppo.

Al fine di completare il quadro degli atti di gestori sintomatici della presenza di un gruppo, si ritiene necessario anche illustrare alcuni atti negoziali i quali, nel contesto in cui vengono eseguiti, lasciano ragionevolmente ipotizzare la presenza di un gruppo societario.

Il caso sintomatico è rilevabile in una sentenza del 2016, emessa dalla Corte di Appello di Milano, la quale qualificava la presenza di un gruppo societario di fatto in uno scenario aziendale di cui facevano parte una società immobiliare proprietaria di un fabbricato, nonché titolare delle rispettive autorizzazioni per l'esercizio delle attività ricettivo-alberghiera e di ristorazione, e due società le quali, in virtù di due distinti contratti di affitto di azienda, gestivano i due rami aziendali citati (alberghiero e ristorazione); la società gerente il ramo ristorazione veniva dichiarata fallita e la curatela agiva per responsabilità nei confronti dei soci della società immobiliare, considerata quale controllante di fatto del gruppo, richiedendo il fallimento dei soci occulti.

Nel dispositivo i giudici dell'appello, evidenziavano la presenza di un gruppo di fatto, costituito dalle tre società, il quale agiva per direzione e coordinamento della società immobiliare e, per il tramite di questa, dei suoi soci, dai quali sarebbero derivate scelte gestorie dannose per la fallita e per i suoi creditori.

In buona sostanza, ad avviso dei giudici del merito, il controllo tramite direzione e coordinamento di fatto risultava:

- dalla riconducibilità di tutte e tre le società e dei loro organi sociali, agli stessi soci di diritto e di fatto rappresentanti a vario titolo un unico nucleo familiare.
- dai legami contrattuali esistenti tra le tre società.



In particolare, la condotta illecita posta in essere dai soci di fatto e di diritto individuata dai giudicanti, consisteva sia nella scelta dello strumento contrattuale (contratto di affitto di ramo di azienda in luogo della mera locazione commerciale), sia nel valore attribuito al ramo aziendale, e, conseguentemente al canone di affitto contrattualizzato. Ad avviso dei giudici, proprio per il tramite di tale costruzione societaria (diversificazione delle attività tra quella immobiliare e quelle di gestione), e per il tramite di un corrispettivo di affitto di ramo aziendale ristorazione elevato, che non teneva conto dell'assenza di avviamento commerciale del ramo ristorazione, era individuabile la presenza di un gruppo societario di fatto il quale, al solo fine di tutelare gli interessi del nucleo familiare da identificarsi nella proprietà della società immobiliare (controllante), drenava a proprio favore risorse dalla società gerente (controllata) determinandone nel medio periodo una gestione antieconomica presupposto del successivo dissesto.

Dai fatti come sopra rappresentati e dal dispositivo di secondo grado, emerge come l'attività di direzione e coordinamento unitario addebitato ai soci della società immobiliare non sia esclusivamente ascrivibile alla presenza generica di un nucleo di persone che esercitano un'attività con un comune interesse economico, ma anche, e soprattutto, dall'aver adottato uno strumento contrattuale, il contratto di affitto di ramo aziendale, generatore del dissesto della controllata.

E' appena il caso di precisare che in una recente sentenza del 2017 (vedasi: Cassazione n. 44901/2017), nell'ipotesi di mancato pagamento del canone di affitto di azienda, con successivo fallimento della concedente, la Suprema Corte, anche in questo caso rilevando la presenza di un gruppo societario di fatto, ha ravvisato la responsabilità per distrazione del legale rappresentante individuando quali cause: l'ingerenza dell'imputato nella gestione delle due società, gli stretti rapporti esistenti tra gli amministratori delle due società e la mancata attivazione delle necessarie procedure di recupero del credito.

Sempre in ambito delle violazioni in materia contrattuale, altrettanto interessante appare il contenuto della Cassazione n. 20081/2013, laddove i giudici di legittimità affermano che *è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione anche attraverso la conclusione di contratti, come quello di affitto di azienda, quando questi siano privi di effettiva e adeguata contropartita e, pertanto, risultino preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito dei creditori*" (v. Cass. sentenza n. 10742/2008). Si è pure precisato (Cass. sentenza n. 11207/1993) che un contratto di locazione stipulato per finalità estranee all'impresa può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione, quando venga stipulato in previsione del fallimento e allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico. Infatti, un tale contratto lascia l'azienda dissestata nell'impossibilità di esercitare qualsiasi attività economica e poiché produce effetti anche dopo il fallimento del locatore (art. 80 Legge Fallimentare), ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo (rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non immediatamente disponibili) e danneggia i creditori concorsuali (determinando una drastica diminuzione del valore di mercato dei beni locati).

CONCLUSIONI

Dal quadro così come esposto, nonostante gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza per colmare il vuoto normativo in materia di gruppi, in special modo da quella di legittimità, non risulta ricostruito un quadro completo dei casi presi in esame, non essendo corrisposta, all'interpretazione delle poche norme esistenti, un'applicazione concreta ai casi di specie; proprio per tali motivi, i dispositivi assolutori risultano infinitesimali rispetto al complesso dei giudizi trattati.



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Emanuele D'Innella – *Presidente*
Claudio Chiori – *Vicepresidente*

Componenti:

EDOARDO AMORETTI
ORIANA BATTISTONI
ETTORE CARATOZZOLO
GIOVANNI CARRARA
ARMANDO CARRESCIA
ALDO CASINI CORTESI
ISABELLA CITERNI DI SIENA
DANILO DE VITA
LUCA DEL PICO
MAURO DI MARINO
FABIO FUCILE
MASSIMO ELESIO GIORDANO
MARCELLO IACOBUCCI
FABRIZIO IAPOCE
ROBERTO LANZI
MARIA ROSARIA LECCESE
MARIA MAZZEI
SONIA MAZZUCCO
ALESSANDRO MEDICI
MARIA MILONE
GIANLUCA MUSCO
ROBERTO PERA
MATTEO PETRELLA
CHIARA PICONI
FRANCESCO SCHIAVONE PANNI
MARISA GIULIA MARIA SESANA
DARIO SORIA
DAVIDE TEDESCHI
GIAMPIETRO TEODORI
QUIRINO VESCOVO
STEFANO VISCOGLIOSI

LUANA BOCCIA – *Avvocato – Componente esterno*
ANTONELLO MADEO – *Avvocato – Componente esterno*
MATTEO MELANDRI – *Avvocato – Componente esterno*
RANIERI RAZZANTE – *Avvocato – Componente esterno*



ALESSANDRO RIMATO – *Avvocato – Componente esterno*
PAOLO MARIA SALIMEI – *Avvocato – Componente esterno*
PASQUALINO SILVESTRE – *Avvocato – Componente esterno*
DAVID TERRACINA – *Avvocato – Componente esterno*
ALESSANDRA TESTUZZA – *Avvocato – Componente esterno*